

PROT. 1938/0/19 del 2/07/2019

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)
E-mail : sra@regione.abruzzo.it
PEC : dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Richiesta di riesame del Giudizio VIA n. 3050 del 06/06/2019

Progetto: Adeguamento gestione impianto di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R5) di rifiuti ceramici ed inerti ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n.69 sito nel comune di Raiano (AQ), via Valle Arcione – Zona Industriale

Ditta: STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C. S.A.S.

Comune dell'intervento: Raiano (AQ)

In riferimento al Giudizio in oggetto relativamente alla Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto sopra riportato,

SI CHIEDE

formalmente il suo RIESAME nei termini previsti per legge, in quanto si ritiene utile fornire specifiche informazioni ed elementi validi ad approfondire e superare le motivazioni oggetto di rinvio a procedura di VA.

- *MOTIVAZIONE: "gli elementi informativi trasmessi dal proponente non consentono di dimostrare il miglioramento di rendimento e prestazioni ambientali del progetto e la presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi"*

Di seguito si intende evidenziare come l'adeguamento al D.M. 69/2018 non comporta assolutamente impatti ambientali significativi e negativi rispetto alla configurazione progettuale autorizzata e già valutata positivamente dal punto di vista degli impatti ambientali, con il precedente giudizio di non assoggettabilità a V.I.A. (giudizio del CCR-VIA n. 1714 del 30/03/2011).

Inoltre, si fa presente che il miglioramento ambientale è già previsto dalle disposizioni del D.M. che richiede maggiore attenzione in fase di certificazione delle materie recuperate con l'introduzione di nuovi parametri analitici che consentono di meglio definire la cessazione della qualifica di rifiuto.

1. Layout dell'impianto

Il D.M. 69/2018 prevede che gli impianti che trattano conglomerato bituminoso, affinché cessi di essere qualificato come rifiuto, devono, tra le varie indicazioni, essere dotati di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso, anche tramite controllo visivo, effettuato da operatore qualificato e addestrato, necessaria per verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso. Tale controllo visivo potrà essere effettuato in un'area dedicata. Proprio per tale motivo nel layout presentato in sede di Verifica Preliminare, Trasmissione integrazioni – Riscontro nota prot. n. 347719/18 del 11/12/2018, del 15/03/2019, è stata inserita l'Area F, e per esigenze organizzative indipendenti da quanto disposto dal D.M., il proponente intende riorganizzare le aree, considerando che negli elaborati autorizzati non sono delimitate né le aree in cui avviene la messa in riserva delle tipologie 7.1 e 7.6, né le aree in cui avviene lo stoccaggio del materiale in attesa di certificazione e delle MPS e non è indicata la loro superficie. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva in cui sono indicate, per ogni area, le rispettive superfici dopo l'adeguamento:

AREA	SUPERFICIE POST ADEGUAMENTO (m²)
A – Messa in riserva (R13) tipologia 7.1	230
B – Area stoccaggio materiale in attesa di certificazione/MPS tipologia 7.1	230
C – Messa in riserva (R13) tipologia 7.6	1000
D – Area stoccaggio materiale in attesa di certificazione/MPS tipologia 7.6	1000
F – Area controllo visivo rifiuti in ingresso	70
G – Area deposito temporaneo rifiuti provenienti dalla cernita	60
Totale	2'590
E – Area stoccaggio Materie Prime	1900

Con la riorganizzazione del layout e la definizione di tali aree si avrà una superficie destinata allo stoccaggio in cumuli di tali materiali che di fatto non andrà ad incrementare la superficie complessiva dell'attività.

Si precisa inoltre che l'impatto resterà invariato in quanto la capacità istantanea e la potenzialità complessiva del materiale movimentato non subirà modifiche.

2. Emissioni in atmosfera

Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Allegato 2 all'AUA rilasciata dal SUAP Terre dei Peligni, prot. n. REP_PROV_AQ/AQ-SUPRO/0012766 del 12/10/2017, l'adeguamento non prevederà la produzione di nuove sostanze rilasciate in atmosfera, inoltre non comporterà ripercussioni riguardo al traffico indotto poiché né verrà generata una nuova attività né sarà previsto un incremento dei quantitativi attualmente autorizzati per l'impianto. Lo stoccaggio e la

movimentazione di tali sostanze rimarranno invariati (Assenza di variazione dei quantitativi annui e delle capacità istantanee di stoccaggio).

Si ribadisce che i volumi di materiali stoccati ed il numero dei cumuli restano identici a quelli relativi a quanto autorizzato.

Nello specifico:

- Area D avente doppio uso, sia come area di stoccaggio del materiale lavorato che, una volta raggiunta la formazione del lotto, è in attesa di certificazione e sia come area di stoccaggio delle MPS, avendo una superficie di 1'000 m², potrà contenere, considerando un'altezza media del cumulo di circa 5 m, un volume di materiale di circa 3'000 m³.

Si considera quindi una dimensione del singolo lotto di circa 3'000 m³, compatibile con quanto richiesto dal D.M. 69/2018, che prevede una dimensione del lotto massima di 3'000 m³; quindi con l'adeguamento al D.M. 69/2018 non varieranno i volumi di materiale stoccato e il numero dei cumuli.

Si precisa che tale modalità di movimentazione e formazione dei lotti veniva già attuata dalla ditta ancor prima dell'entrata in vigore del D.M. 69/2018.

Per la stima delle emissioni diffuse si è tenuto in considerazione delle emissioni diffuse che si generano dalle varie fasi dell'attività, dalla formazione e stoccaggio dei cumuli, dall'erosione del vento dei cumuli e dal transito dei mezzi su strade non asfaltate. Rispetto a quanto autorizzato, considerato che l'adeguamento al D.M. 69/2018 non comporterà variazione alle fasi dell'attività, al quantitativo di materiale trattato e stoccato e quindi al numero dei cumuli ed al numero di mezzi, le emissioni diffuse non subiranno alcun incremento.

La ditta comunque per minimizzare l'impatto sulla matrice ARIA continuerà a:

- ricorrere all'utilizzo di ugelli nebulizzatori;
- mantenere il rispetto di un'adeguata altezza di caduta durante la movimentazione dei materiali polvirulenti;
- limitare la velocità di transito degli automezzi

In conclusione, l'adeguamento non comporterà modifiche in grado di generare ulteriori impatti sulla matrice ambientale Aria-Emissioni rispetto alla configurazione operativa autorizzata.

3. Gestione dei rifiuti

In termini di flussi lavorativi non interverranno delle modifiche nella gestione dei rifiuti recuperati e prodotti rispetto a quanto già attuato dalla STRADE E ASFALTI. Si specifica inoltre che l'adeguamento al D.M. 69/2018 costituisce di per sé un intervento migliorativo in termini di gestione dei rifiuti dal momento che è finalizzato all'End of Waste del conglomerato bituminoso ed alla relativa qualifica di "prodotto".

4. Rumore- Clima Acustico

In occasione del procedimento di valutazione di assoggettabilità a VIA concluso con giudizio del CCR-VIA n. 2627 del 11/02/2016, la Ditta ha prodotto documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico

relativa alle attività condotte presso lo stabilimento, nella quale erano stati accertati i rispetti dei limiti previsti dal D.P.C.M. del 01/03/91.

Non essendo previste modifiche sulla tipologia impiantistica, su macchinari ed attrezzature, l'adeguamento al D.M. 69/2018 non comporterà modifiche in grado di generare ulteriori impatti sulla matrice Rumore-Clima Acustico rispetto alla configurazione operativa autorizzata.

5. Scarichi

L'adeguamento proposto dalla ditta non produrrà effetti significativi poiché non vi saranno modifiche riguardanti gli impianti di processo installati nell'area impermeabile, le tipologie ed i quantitativi di rifiuti presenti e con la riorganizzazione del layout si avrà una diminuzione dell'area impermeabile rispetto a quanto autorizzato. Le aree impermeabili presenti nell'impianto sono due:

- Area A1: comprende l'edificio uffici, aree per la movimentazione dei mezzi e l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso;
- Area A2: area di messa in riserva dei rifiuti inerti, aree di stoccaggio materiale lavorato in attesa di certificazione/MPS, impianto di frantumazione inerti ed asfalto

AREA	SUPERFICIE IMPERMEABILE ANTE ADEGUAMENTO (m ²)	SUPERFICIE IMPERMEABILE POST ADEGUAMENTO (m ²)
A1	3'000	3'000
A2	5'800	5'180
Totale	8'800	8'180

La nuova configurazione operativa proposta con l'adeguamento al D.M. 69/2018 non comporterà modifiche in grado di generare ulteriori impatti sulla matrice ambientale acqua-scarichi idrici rispetto alla configurazione operativa autorizzata.

Raiano, 28 giugno 2019

Il Richiedente